



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

## **Circolare n. 17 del 23/02/2022**

### **Nuove misure Covid-19: le novità sulla validità del green pass**

Il 5 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante *“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”*.

#### Durata di validità delle certificazioni verdi

Il D.L. n. 5/2022 prevede la validità illimitata della certificazione verde Covid-19 a seguito di:

- somministrazione della terza dose di vaccino;
- guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo.

#### Quarantena e auto sorveglianza

Viene estesa la deroga all’obbligo di quarantena precauzionale a coloro che sono guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Tale deroga era già prevista dal Decreto Legge n.33/2020 per coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Rimangono in essere i seguenti obblighi:

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo;
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare se si manifestano dei sintomi, e se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

### Misure per coloro che provengono da Stati Esteri

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie estere competenti di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, è previsto:

- nel caso in cui siano passati più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dall'avvenuta guarigione da Covid-19, l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il Green Pass Rafforzato è subordinato all'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare con validità rispettivamente di 48 ore e 72 ore;
- in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale non è obbligatoria l'effettuazione del test antigenico;
- in caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti in Italia come equivalenti, l'accesso ai servizi e alle attività di cui sopra, è consentito previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con validità rispettivamente di 48 ore e 72 ore.

Ricade sui titolari o sui gestori l'obbligo di verificare che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto della normativa. I controlli devono essere effettuati con le modalità indicate con Decreto del Presidente del Consiglio e volti a consentire l'adeguata e tempestiva verifica. È prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del DL n. 19/2020, sia a carico del soggetto che accede alle attività e servizi senza possedere la certificazione richiesta, sia a carico del titolare o gestore. Dopo due violazioni dell'obbligo di verifica commesse in giornate diverse si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (articolo 13 del DL n. 52/2021).

### Efficacia Green Pass nelle zone rosse

Non sono previste restrizioni in zona rossa per coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato, per i minori di anni 12 e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***